



COMUNE DI FANANO

PROVINCIA DI MODENA

C.a.p. 41021 - C.F. 00562780361 - Tel. 0536-68803 - Fax 0536-68954

ORDINANZA N. 2094

Prot. n. 9048 del 19.12.2017

Oggetto: Ordinanza in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali

IL SINDACO

in qualità di Autorità di P.S.

Rilevato che:

- la Legge quadro n.363/2003 regola la gestione e l'uso delle aree sciabili e degli sport invernali ed introduce determinate cautele per ridurre il rischio da valanga;
- la regione Emilia Romagna, successivamente all'emanazione della L.R. n.1/1995 e delle sue s.m.i., non ha attivato specifiche procedure di adeguamento alla predetta Legge Nazionale Quadro, di modo che resta competente a stabilire divieti e sanzioni il Sindaco del Comune competente per territorio;
- nel comprensorio sciistico denominato "Cimone" gli indici statistici hanno dimostrato una notevole affluenza turistica, che comporta la necessità di adottare misure di prevenzione e di repressione tese alla corretta gestione delle risorse umane, al rispetto delle buone pratiche e delle regole di comportamento, sia da parte dei gestori che, in particolare, degli utenti, fruitori tutti dell'area suddetta.

Tenuto conto:

- della tendenza sempre maggiore alla frequentazione della montagna durante la stagione invernale, attraverso la pratica di attività e sport al di fuori delle aree sciabili così come classificate dalla normativa quadro nazionale;
- dei diversi gradi di pericolo contenuti nella scala europea di pericolo valanghe, utilizzata nei bollettini meteonivologici;
- del non raro coinvolgimento di utenti in incidenti dovuti al distacco di valanghe, comportanti danni anche assai rilevanti alle persone;
- che nel comprensorio sciistico denominato "Cimone" è competenza del gestore assicurare livelli elevati di protezione dal rischio valanghe;
- che al di fuori delle aree sciabili, così come classificate dalla normativa quadro nazionale, sono sussistenti tutti i rischi connessi all'ambiente naturale invernale ed inoltre i fenomeni valanghivi sono sempre possibili, anche se con probabilità variabile, in relazione al "grado di pericolo valanghe";
- che tali pericoli non possono inoltre essere eliminati del tutto, di modo che spetta ai fruitori di tali aree adottare tutte le misure necessarie a ridurre il rischio per persone e cose, connesso anche alla scelta dei compagni, dei percorsi ed delle modalità di effettuazione dell'attività.

- della Convenzione stipulata tra il Corpo Forestale dello Stato (ora CUTFAA -Arma dei CARABINIERI) e Regione Emilia Romagna, per la parte che concerne l'individuazione del "grado di pericolo valanghe", indicato nel Bollettino Meteorologico e recepito come valutazione di pericolosità regionale dal Centro Funzionale Regionale (ARPA – SIMC), così da transitare successivamente nei documenti di allertamento emessi dalla Protezione Civile Regionale.

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e smi;

Visto il dettato del Decreto Legislativo n.81/2008 e smi, in quanto applicabile;

Visto il disposto normativo della L.363/2003 ;

Visto il contenuto della L.R. n.1/95 per quanto già ancora in vigore e che non sia in contrasto con la L.363/2003;

Visto il Documento Tecnico del 27/10/2005, redatto dal Gruppo di Lavoro – Settore Neve e Valanghe, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 2412 in data 8/6/2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 5 Aprile 2017, n. 417: Approvazione del "Documento per la gestione organizzativa e funzionale del Sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe ai fini della protezione civile";

Considerato che Il Comune di Fanano intende garantire un corretto svolgimento della pratica degli sport invernali su tutto il territorio comunale, al fine di evitare o minimizzare, per quanto di propria competenza, il verificarsi di situazioni che possano comportare rischio per le persone, per l'incolumità pubblica, per i beni;

Ritenuto necessario, per accrescere il livello di sicurezza di persone e beni, fornire regole a cui attenersi nella pratica degli sport invernali, sia quando svolti all'interno del comprensorio sciistico, che in caso di frequentazione della montagna durante la stagione invernale, attraverso la pratica di attività e sport al di fuori delle aree sciabili così come classificate dalla normativa quadro nazionale;

ORDINA

- ai praticanti sport invernali ed ai gestori delle aree sciabili, di attenersi alle indicazioni sulla sicurezza nella pratica degli sport invernali e delle attività ad essa correlate nelle aree sciistiche e nel territorio aperto del Comune di Fanano, nel rispetto della normativa nazionale vigente e secondo le norme allegate alla presente Ordinanza quale parte integrante e sostanziale sotto la lett. A);

DISPONE

- di trasmettere la presente Ordinanza per quanto di competenza e per la sua applicazione:
 - ai gestori delle aree sciabili, comprensorio del Cimone e del Corno alle Scale;
 - a tutti gli organi indicati all'art. 21 della L.363/03;
 - a tutti gli utenti fruitori, tramite pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Fanano.

Dalla Residenza Municipale, li 19.12.2017

IL SINDACO

(Stefano Muzzarelli)



UFFICIO DEL SINDACO

e-mail: sindaco@comune.fanano.mo.it Tel 0536/68803 - Fax 0536/68954